



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 18 DEL 03/05/2021

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI E OBBLIGO DI PULIZIA DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE

IL SINDACO

in qualità di autorità di protezione civile

VISTO il Decreto n. 115 del 21/04/2021, pubblicato sul BURP n. 57 del 22 aprile 2021, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato nel periodo **15 Giugno 2021 – 15 Settembre 2021**, ai sensi della L. n. 353 del 21/11/2000, della L.R. n.38/2016 e della L.R. n.53 del 2019, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno 2021 e/o posticipare al 30 settembre 2021 lo stato di allertamento delle strutture operative;

RILEVATO che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce;

VISTO che, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare condizioni di degrado ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*";

VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 53 "*Sistema regionale di protezione civile*";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato dichiarato la proroga, fino al 30.04.2021, dello stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive finalizzate al contenimento della diffusione dell'infezione da virus Covid-19;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" (GU n.96 del 22-04-2021) con il quale è stata dichiarata la proroga, fino al 31.07.2021, dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

1) Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere, siano esse destinate a coltura od incolte, inedificate, appartenenti o meno a fondi rustici, ovvero pertinenze di fabbricati rurali e/o urbani, di provvedere a proprie cure e spese alla loro pulizia e manutenzione, nonché di mantenerle nel tempo sempre pulite e in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc., attraverso tagli periodici della vegetazione: tanto al fine di evitare rischi igienico – sanitari e di propagazione incendi.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque **entro il 5 GIUGNO 2021**.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire durante tutto l'arco dell'anno la salute pubblica e rendere decoroso l'aspetto del territorio.

2) A tutti i cittadini durante il periodo di grave pericolosità di incendio **DAL 15 GIUGNO 2021 AL 15 SETTEMBRE 2021** in tutte le aree a rischio di incendio boschivo del Comune e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

1. accendere fuochi di ogni genere;
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o bracce;
5. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
8. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
9. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

3) I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una “**precesa**” o “**fascia protettiva**” sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno **quindici metri** e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata **entro il 15 giugno 2021**.

4) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare **entro e non oltre il 5 GIUGNO 2021**, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

5) E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori, siano essi Enti pubblici o soggetti privati, titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il 5 GIUGNO 2021**, di eseguire il ripristino, la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e /o arbusti per

tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.

6) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche **abitazioni e/o aziende agricole isolate**) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti **entro il 5 GIUGNO 2021** a realizzare una **fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici**, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolari che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

I N V I T A

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine i numeri telefonici seguenti:

- **1515 GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DELLO STATO**
- **115 VIGILI DEL FUOCO**
- **0831/671014 COMANDO DI POLIZIA LOCALE.**

D I S P O N E

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Le trasgressioni ai **divieti** previsti dal precedente punto 2), saranno punite, salvo l'applicazione di ulteriore e differente reato, ex art. 650 c.p.. Inoltre è prevista l'applicazione, a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Infine saranno applicate, nelle ipotesi contemplate dalla norma, le sanzioni previste dall'art.12 della Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 143 del 14-12-2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da proporsi innanzi al TAR di Lecce entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio del Comune, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione della ordinanza sull'Albo Pretorio.

Copia dell'Ordinanza, al fine di favorirne la massima diffusione, sarà affissa negli appositi spazi del Comune di San Pietro Vernotico e sul sito istituzionale.

Al Responsabile Area 4 si demanda di dare esecuzione al presente provvedimento con riferimento ai beni di proprietà dell'Ente.

Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

Si comunichi ad opera del servizio notifiche dell'Ente a mezzo pec a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi
- Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico
- Comando Provinciale di Brindisi

ORIGINALE

- Comando Tenenza Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico
- Questura di Brindisi.

**IL SINDACO
Pasquale Rizzo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ io sottoscritto ho notificato il presente atto al sig. _____ consegnandone copia a mani _____

IL RICEVENTE

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.